

## AGEVOLAZIONI

# Gli effetti fiscali della rivalutazione sul saldo attivo di rivalutazione

di Stefano Rossetti



DIGITAL

Seminario di specializzazione

## IL DECRETO AGOSTO

Scopri di più >

L'operazione di rivalutazione comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, ossia **la rilevazione nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni al netto della relativa imposta sostitutiva**.

La disciplina civilistica e fiscale del saldo attivo di rivalutazione è contenuta [nell'articolo 13 L. 342/2000](#) che viene espressamente richiamato anche dalla recente legge di rivalutazione [ex articolo 110 del Decreto Agosto](#).

Dal punto di vista **civilistico**, [l'articolo 13 L. 342/2000](#) prevede che:

- **(comma 1)** “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”;
- **(comma 2)** “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”.

Quindi, sulla base di quanto sopra, il saldo attivo può essere imputato alternativamente:

- **a capitale sociale;**
- **ad una riserva esplicitamente individuata e denominata facendo riferimento alla legge di rivalutazione applicata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.** Le riduzioni di questa riserva possono avvenire esclusivamente con le modalità dei **commi 2 e**

**3 dell'[articolo 2445 cod. civ.](#)**, ovvero:

1. l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (**comma 2**);
2. la deliberazione può essere eseguita **soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese**, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (**comma 3**).

Nel caso di utilizzo della riserva per la copertura delle perdite di esercizio, **non sarà possibile procedere a distribuzione di utili fino a che la riserva non sia stata ricostituita**, salvo il caso in cui l'assemblea straordinaria abbia deliberato la riduzione definitiva.

Considerando che **il saldo attivo può essere imputato al capitale sociale** (ipotesi meno usuale) o in una **riserva (ipotesi più frequente)**, che però è **vincolata** in maniera similare al capitale sociale, tanto che il legislatore ha previsto le "cautele" del comma 2 e 3 dell'[articolo 2445 cod. civ.](#) e del divieto di distribuzione di utili in caso di utilizzo per coperture delle perdite, possiamo concludere che **il saldo attivo di rivalutazione, da un punto di vista civilistico è assimilabile ad una riserva di capitali**.

Viceversa, **da un punto di vista fiscale il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva di utili in sospensione d'imposta tassata solo in caso di una sua distribuzione**, infatti tale tipologia di riserva viene definita "**moderata**", ovvero si crea il presupposto impositivo solo quando tale posta viene esternalizzata e non quando l'utilizzo è interno come nel caso di utilizzo per copertura delle perdite di esercizio.

La distribuzione del saldo attivo di rivalutazione comporta una duplice tassazione:

- **in capo alla società** (a meno che non si proceda all'affrancamento);
- **in capo ai soci come dividendi**.

Per quanto concerne le modalità attuative del prelievo viene previsto che:

- **le somme attribuite ai soci aumentate dell'imposta sostitutiva** (in maniera proporzionale all'importo distribuito) **costituiscono reddito imponibile per la società e per i soci** in caso di distribuzione della riserva o di riduzione del capitale sociale ([articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#));
- se la distribuzione avviene tramite **riduzione di capitale sociale**, le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, devono avere per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. **Si tratta chiaramente di una clausola antielusiva, volta ad evitare l'aggiramento dell'[articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#), in base alla quale si considera prioritariamente distribuita la parte di capitale costituita dall'imputazione di riserve di rivalutazione.**

Alle **riserve in sospensione di imposta** non si applica la presunzione *ex articolo 47, comma 1, Tuir*, secondo la quale si considerano prioritariamente distribuiti l'utile di esercizio e le riserve di utili indipendentemente dalla delibera assembleare adottata.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate attraverso **due risposte ad istanza di interpello** si è espressa in materia di **saldo attivo di rivalutazione**. In particolare:

- con la [risposta n. 332/E/2019](#) è stato esaminato il caso in cui una società procede a distribuire il saldo attivo di rivalutazione **non affrancato** generando in tal modo un duplice presupposto impositivo: in capo alla società e ai soci. In tale contesto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il saldo attivo di rivalutazione è da considerarsi una **riserva di utili formatisi nel periodo d'imposta della distribuzione**, di conseguenza:
  1. per quanto attiene all'**imposizione societaria**, “*...in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d'imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all'aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società); pertanto, la riserva in sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluiscce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta*”;
  2. per quanto concerne il trattamento fiscale dei soci, “*trattandosi di riserve, per quanto sopra argomentato, formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell'esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio* (e ha costituito, appunto, il presupposto impositivo per la tassazione dei medesimi utili in capo alla società istante), si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente **non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017**, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una **ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento** calcolata sull'ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori, come dichiarato in istanza, di partecipazioni qualificate”.
- con la [risposta n. 316/E/2019](#) viene trattato il caso relativo ad una società che, a seguito di operazione di fusione per incorporazione, intende utilizzare il **saldo attivo per coprire le perdite derivanti dall'allocazione di un disavanzo da fusione**. In questo caso l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, poiché **la differenza da annullamento “deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d'imposta**, lo stesso sarà tassabile. Nulla impedisce all'istante di coprire contabilmente la suddetta “differenza da annullamento” attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, per le motivazioni sopra esposte, la **riserva da rivalutazione**”.